

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 29 maggio 2013)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

sulla proposta di legge n. 87

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 aprile 2011

RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE.
FUSIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL MUSONE, POTENZA, CHIANTI,
ASOLA E ALTO NERA E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ASO,
DEL TENNA E DEL TRONTO

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE E FUSIONE DEI
CONSORZI DI BONIFICA DEL FOGLIA, METAURO E CESANO, DEL MUSONE,
POTENZA, CHIANTI, ASOLA E ALTO NERA, DELL'ASO, DEL TENNA E DEL TRONTO

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 17 maggio 2013)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 maggio 2013 ha esaminato la proposta di legge n. 87 avente ad oggetto "Riordino degli interventi in materia di bonifica e irrigazione. Fusione del Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera e del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto" con la nuova titolazione: "Riordino degli interventi in materia di bonifica e irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica della Marche e fusione dei Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera e dell'Aso, del Tenna e del Tronto";

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani;

Preso atto delle osservazioni proposte dalla Provincia di Macerata che si allegano (Allegato 1);

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

con l'invito a:

- 1) verificare entro un anno il funzionamento della legge;
- 2) verificare la possibilità di introdurre l'assicurazione volontaria (articolo 14);
- 3) prevedere la rappresentanza dei Sindaci e delle Province (articolo 8).

Il Presidente
Fabrizio Giuliani



Prot. n.

Macerata, li 04/03/2013

**Ai Presidente della Giunta Regionale
 Ai Presidente dell'Assemblea Legislativa
 Ai Componenti della III Commissione**
 Piazza Cavour 23
 60121 ANCONA

All' UPI Marche
 Corso Garibaldi Giuseppe 78
 60121 - ANCONA

Oggetto: PdL 87/2011 – Riordino e fusione dei consorzi di bonifica
Esame proposta di legge come emendata dalla III Commissione Assembleare
Permanente (Versione del 22 febbraio 2013)

Da un veloce esame della P.d.L. in oggetto, si possono evidenziare alcune problematiche sia nell'impostazione generale, proprio in relazione alla volontà, insita nella titolazione, di effettuare un riordino della materia "bonifica", sia nella specifiche previsioni dei diversi articoli che potrebbero dare adito a dubbi di interpretazione.

Come premessa generale si evidenzia come le funzioni pubbliche in materia di bonifica non dovrebbero rientrare tra quelle del consorzio in quanto esercitate in questo momento alle province (delega tra l'altro riconfermata all'art. 3 della P.d.L.), come pure quelle della difesa del suolo la cui competenza resta quella definita nella L.R. 13/99.

Da ciò deriva la necessità che la nuova legge definisca chiaramente cosa si intende per bonifica ovvero quali siano le funzioni che, in base a questa nuova legge, saranno esercitate dal Consorzio di Bonifica delle Marche, evitando terminologie vaghe che si prestano immancabilmente a contestazioni e interpretazioni soggettive. Andranno altresì chiariti i limiti dell'attività pubblica e le attività che resteranno in capo ai privati.

Da qui dovranno discendere le modalità di quantificazione dei contributi ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione alle diverse attività che faranno capo al consorzio.

Effettuato un esame del testo da parte dei nostri uffici, si riportano di seguito alcune annotazioni su cui si ritiene necessario fare chiarezza.

Art. 1 – il carattere "permanente" della bonifica sembra più voler giustificare una sopravvivenza nel tempo del consorzio piuttosto che una reale esigenza del territorio. La bonifica ha senso di esistere finché necessaria, non può essere definita permanente "per legge"

Art. 2 – L'estensione del consorzio a tutto il territorio regionale, con tutti i cittadini potenziali consorziati, sembra un po' eccessiva, anche se possono essere chiariti sul piano generale di bonifica l'effettiva area di intervento ed i soggetti di volta in volta interessati

Art. 3 – Come già detto, vanno preliminarmente chiarite quali sono le opere di competenza pubblica da quelle in capo ai privati. Sembra poi poco logico separare la programmazione dalla gestione dei lavori ed ancor più dalla vigilanza sulle opere di bonifica pubbliche che vengono esercitate dalla Provincia

Art. 3 c. 4 – L'articolo prevede che le province possano avvalersi del consorzio ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza. Si nutrono dubbi sul rispetto del codice dei contratti di tale previsione. Se fosse una deroga alle norme vigenti sugli affidamenti, sarebbe bene specificarlo.

Art. 4 c. 1 – L'approvazione del piano generale di bonifica è Regionale ma questo non è coerente con l'art. 3 in cui le funzioni amministrative (eccetto la programmazione nella versione emendata della PdL) esercitate dalla Provincia.

Art. 4 c. 2 – Si confondono il miglioramento fondiario con la bonifica. Le normative vigenti di riferimento per il miglioramento fondiario e la bonifica sono diverse e diversi sono i consorzi previsti per le due attività

Art. 5 – Il consorzio è ente pubblico economico. Da cosa discende il suo carattere pubblico, se le funzioni amministrative pubbliche in materia di bonifica sono affidate alle Province e quelle di difesa del suolo agli Enti locali? Si conferma nuovamente la necessità preventiva di definire le funzioni in modo chiaro e i limiti di competenza pubblici/privati

Va chiarito come si debba ottenere il pareggio di bilancio, altrimenti c'è il rischio del ricorso massiccio ad emissione di ruoli al fine di ottenerlo.

Art. 6 – Il beneficio viene legato alle attività di manutenzione idraulico forestale. Della manutenzione idraulico forestale si parla solo in questo articolo mentre nei contenuti del piano generale di bonifica non se ne fa menzione. E' opportuno un riallineamento tra la pianificazione del consorzio e le motivazioni alla base della contribuzione obbligatoria. Si confonde inoltre la manutenzione idraulico forestale con la necessità di mantenimento della corretta regimazione delle acque di cui all'art. 868 del CC. Non sembra infine corretto dare la possibilità di procedere alla riscossione dei contributi in assenza del piano generale di bonifica, soprattutto qualora rimanesse nella norma l'incertezza sulla platea dei contribuenti "generali" e sulle motivazioni per cui viene chiamata a contribuire

Art. 6 c. 12 – va chiarito quali siano le "strutture di bonifica". Nelle linee guida ed indirizzi per la redazione dei piani di classifica approvate nel 2012 si prevede il pagamento per gli scarichi nei fossi e nelle acque di IV categoria. Per strutture non dovrebbero intendersi i fossi naturali.

Art. 7 – Andrebbe chiarito come e se vengono compensati gli organi del consorzio.

Art. 14 – Manca tra le funzioni la predisposizione del piano generale di bonifica (che nella stesura originaria veniva approvato dalla provincia ma non veniva chiarito da chi fosse redatto) – rif. art. 4

Il piano di classifica ed il piano di riparto dovrebbero derivare dal piano generale di bonifica in cui si definiscono le attività del consorzio nel periodo di vigenza del piano e viene effettuata una programmazione degli interventi. I contributi generali, ai sensi dell'art. 6 sono basati sui benefici per le opere di manutenzione idraulico forestale e quindi non è chiaro, in assenza di un piano generale di bonifica, come vengano individuati i contributi per le altre attività, come ad esempio le funzioni dei consorzi idraulici o per la parte irrigua o ancora per la manutenzione delle strade vicinali (sempre che tale attività possa rientrare nel concetto di bonifica)

Art. 14 c.1 lett. q bis) il "collabora" dovrebbe essere sostituito con "può collaborare"

Art. 14 c. 2 – " la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica ... " perché sono inserite nell'articolo che parla delle funzioni del consorzio quando all'art. 3 si dice che sono esercitate dalla provincia? Se si intendono le opere di bonifica a carico dei privati. La cosa va specificata.

Art. 14 c. 4 - Il consorzio esprime parere sui piani regolatori. Sembra una previsione eccessiva e non è neanche specificato se il parere è vincolante. Se ne consiglia l'eliminazione, soprattutto visto che coinvolgerebbe tutti i comuni della regione in quanto il perimetro coincide con il territorio dell'intera regione.

Art. 15 – ancora una volta c'è confusione sulle competenze tra le funzioni esercitate dalla Provincia e quelle della Regione

Art. 16 – Valgono per la definizione del contributo generale di bonifica quanto già detto in precedenza ovvero che non può essere calcolato sul beneficio per le manutenzioni idraulico forestali.

Art. 16 c. 2 - Non si condivide la soppressione di questo comma, introducendo uno svincolo totale della contribuzione dal beneficio derivante dalla bonifica a ciascun immobile.

Art 19 c. 4 lett.c – I perimetri di contribuzione non coincidono con i comprensori come detto all'art. 6?


Art 19 c. 4 lett.d – Chi garantisce i cittadini che l'emissione di ruoli straordinari non origini una tassazione eccessivamente elevata?

Art. 19 c. 7 – Non si vede la necessità per il commissario di avere anche i poteri di straordinaria amministrazione visto che entro 60 gg deve procedere alla elezione degli organi consortili.

Alla luce di quanto sopra si invita ad una revisione puntuale di tutta la proposta di legge. Si invita anche a tener presente il particolare momento di revisione di tutto l'assetto delle istituzioni locali e delle loro funzioni, chiaramente indicato come ineludibile da tutti gli schieramenti politici, seppur da effettuare con modalità differenti. Sarebbe opportuno che alla revisione della norma si provveda una volta definiti i nuovi assetti.

Cordiali saluti.

Per il Presidente
Assessore Leonardo Lippi



Testo proposto**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce la bonifica quale mezzo permanente per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, la difesa del suolo, la regimazione delle acque e la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale, anche ai fini della razionalizzazione degli interventi e del contenimento della spesa.

Art. 2
(Comprensori)

1. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL), l'Autorità di bacino e i consorzi di cui all'articolo 5, provvede alla individuazione, classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, previo parere della Commissione assembleare competente.

2. I comprensori costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organi-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riconosce la bonifica quale attività permanente per lo sviluppo economico nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e per la difesa idraulica.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo svolto dall'impresa agricola, in quanto soggetto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo, ai fini della conservazione e del mantenimento dell'integrità ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1, La presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale ai fini della razionalizzazione e della omogeneità degli interventi e del contenimento della spesa.

Art. 2
(Comprensori)

01. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

02. Nel territorio regionale sono individuati i seguenti comprensori:

- a) Foglia, Metauro, Cesano;
- b) Misa, Esino;
- c) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
- d) Tenna;
- e) Aso;
- f) Tronto.

03. I comuni facenti parte di ciascun comprensorio sono indicati nell'allegato A.

1. Soppresso

2. Identico

cità dell'attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici.

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 interessino il territorio di due o più Regioni limitrofe, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 3

(Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)

1. Le funzioni amministrative concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province.

2. Nei casi di comprensori situati nei territori di più Province, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio, sentite, relativamente alle funzioni di programmazione, le altre Province interessate per il territorio di rispettiva competenza. Qualora la Provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data della richiesta, il parere si intende favorevole.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

2 bis. I comprensori di bonifica sono suddivisi in sub bacini idrografici individuati sulla base dei crinali di scolo delle acque piovane di norma di estensione non superiore a ha 1.500.

3. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica che ricadono nel territorio di due o più regioni spettano alle Regioni interessate, che vi provvedono d'intesa tra loro, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 3

(Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)

1. Le funzioni amministrative concernenti ~~la~~ programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province.

2. *Soppresso*

3. *Identico*

3 bis. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 della l.r. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge.

4. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi di bonifica ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge.

Art. 4

(Piano generale di bonifica)

1. Il piano generale di bonifica del relativo comprensorio è approvato dalla Provincia in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile ai diversi livelli, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali.

2. Il piano generale di bonifica contiene in particolare:

- a) le linee di intervento della bonifica;
- b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità ed il costo presunto;
- c) le opere idrauliche di competenza privata;
- d) le reti di irrigazione;
- e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata.

3. Il piano generale di bonifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 5

(Consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici di natura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. I consorzi sono soggetti alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme

4. *Soppresso*

Art. 4

(Piano generale di bonifica)

1. Il consorzio di cui all'articolo 5 sottopone alla Giunta regionale la proposta di piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, per la successiva adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta regionale è trasmessa per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale.

2. Il piano generale di bonifica ~~contiene~~ **stabilisce**, in particolare, **per ogni comprensorio:**

- a) *identica*
 - b) *identica*
 - c) *identica*
 - d) *identica*
 - e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata **ivi compresa la viabilità vicinale.**
3. *Identico*

Art. 5

(~~Consorzio~~ **Consorzi** di bonifica)

1. Il consorzio di bonifica delle Marche, di seguito denominato "consorzio", i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici è ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.

2. Il consorzio è i consorzi sono soggetto alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004,

concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

3. Lo statuto e le relative modifiche sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Partecipazione al consorzio)

1. Ciascuno dei consorzi di cui all'articolo 5 è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata o da realizzare dal consorzio medesimo sulla base delle funzioni a esso spettanti ai sensi dell'articolo 14 ovvero a esso affidate da enti pubblici.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari aventi i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 215/1933.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. Il perimetro di contribuenza è determinato sulla base del piano generale di bonifica di cui all'articolo 4, dei piani di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), delle opere idrauliche a carico dei privati e delle reti irrigue e può essere successivamente modificato in rapporto alle relative variazioni.

5. Il contributo consortile è determinato dal

n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

3. *Soppresso*

Art. 6

(Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza)

1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio ricevuto dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al d.p.r. 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale).

1 bis. La contribuenza generale è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto deliberato dal consorzio per ogni comprensorio, in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, anche in assenza del piano di bonifica di cui all'articolo 4, in quanto in assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai sensi dell'articolo 868 del codice civile.

1 ter. Per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3 bis, viene delimitato un ulteriore perimetro di contribuenza specifico per le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dalla realizzazione delle opere idrauliche previste.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari aventi i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 215/1933.

3. *Soppresso*

4. I consorziati:

- a) eleggono i membri dell'assemblea del comprensorio di loro competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;
- c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

5. *Soppresso*

consorzio tenendo conto del beneficio conseguente alle attività di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza funzionali alla conservazione o all'incremento del valore delle proprietà immobiliari, nonché dei criteri di cui all'articolo 16.

6. I consorziati:

- a) eleggono gli organi consortili di cui all'articolo 7, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
- c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

7. Le attribuzioni di cui al comma 6 sono esercitate, anziché dal proprietario, dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile. Negli altri casi, il proprietario può conferire la delega ai medesimi soggetti.

8. In caso di comunione, si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario, conferita con atto scritto e autenticato nelle forme di legge.

9. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 7 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuzione e dell'annotazione nel catasto consortile. In mancanza di comunicazione, gli iscritti al ruolo di contribuzione sono i proprietari.

10. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione delle attività di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, nonché alle opere idrauliche nei limiti di spesa per queste ultime previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nonché alla manutenzione ed esercizio, compresa la vigilanza, delle opere di competenza privata ed alla manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche realizzate in concessione, se previsto negli atti o da disposizioni normative.

11. Sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio

6. *Soppresso*

7. *Soppresso*

8. *Soppresso*

9. *Soppresso*

10. *Soppresso*

11. Sono esentati dal pagamento del contributo **generale** di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.

12. *Identico*

diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita convenzione con il consorzio tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore.

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi dei consorzi di cui all'articolo 5:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il revisore unico.

2. Gli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni.

3. Il presidente, il vicepresidente, gli altri componenti la giunta e il revisore percepiscono un'indennità mensile onnicomprensiva il cui importo è stabilito annualmente dal consiglio entro i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), come modificata dall'articolo 20.

4. I componenti il consiglio non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 8
(Consiglio)

1. Il consiglio è composto:

- a) da diciotto rappresentanti, eletti tra i consorziati;
- b) da un rappresentante designato da ciascuna Provincia interessata.

12 bis. Le convenzioni di cui al comma 12 individuano i canali e le strutture di bonifica utilizzate e costituiscono parte integrante per l'affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

Art. 7
(Organi del consorzio)

1. Sono organi dei consorzi di cui all'articolo 5 **Sono organi del consorzio:**

- a) ~~il consiglio~~ **le assemblee dei comprensori;**
- a bis) l'assemblea del consorzio;**
- b) ~~la giunta~~ **il consiglio di amministrazione;**
- c) *identica*
- d) *identica*

2. Gli organi di cui al comma 1 ~~del consorzio~~ restano in carica cinque anni. **Lo statuto disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del rinnovo degli organi stessi.**

3. Il presidente ~~il vicepresidente, gli altri componenti la giunta e il revisore~~ percepiscono un'indennità mensile onnicomprensiva il cui importo è stabilito annualmente dal consiglio entro i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), ~~come modificata dall'articolo 20~~ **percepisce una indennità annua pari all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti.**

3 bis. Il vicepresidente e il revisore percepiscono una indennità annua pari al 50 per cento dell'indennità del presidente.

4. I componenti il consiglio ~~non hanno diritto ad alcun compenso~~ **percepiscono un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta.**

Art. 8
(Consiglio *L'assemblea del comprensorio*)

1. **L'assemblea del comprensorio è composta:**

- a) **da quindici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;**
- b) **da tre membri, in rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale;**

2. I componenti il consiglio di cui al comma 1, lettera a), sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto, elencati in maniera progressiva rispetto al contributo dovuto, sono suddivisi nelle seguenti sezioni:

- a) prima sezione: consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale del consorzio e il numero totale dei consorziati;
- b) seconda sezione: consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione;
- c) terza sezione: consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale del consorzio, decurtata della contribuenza cui sono tenuti i consorziati della prima sezione, e il numero totale dei consorziati, decurtato del numero di quelli appartenenti alla prima sezione.

3. Alle sezioni di cui al comma 2 è assegnata la seguente rappresentanza nel consiglio:

- a) prima sezione: sei seggi;
- b) seconda sezione: otto seggi;
- c) terza sezione: quattro seggi.

4. Ogni elettore può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

5. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, fatta salva la possibilità di delega nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo o dallo statuto.

6. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel catasto consortile, purché in regola con il pagamento della quota di contribuenza.

7. Hanno altresì diritto di voto i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito dei comprensori gestiti dal consorzio.

Art. 9

(Modalità di elezione dei componenti il consiglio)

1. L'elezione dei componenti il consiglio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è indetta dal

c) da dodici membri designati da apposita assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte dello stesso comprensorio;

d) da un membro designato dalle associazioni ambientaliste regionali.

1 bis. I componenti l'assemblea di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti l'assemblea di cui al comma 1, lettere a) e b), sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera a), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri in proporzione al riparto contributivo della sezione.

2 bis. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), gli aventi diritto al voto sono suddivisi nelle tre sezioni elettorali industriale, commerciale ed artigianale. Ogni sezione elegge i propri membri.

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

5. *Soppresso*

6. *Soppresso*

7. *Soppresso*

Art. 9

(Modalità di elezione dei componenti membri il consiglio dell'assemblea del comprensorio del consorzio)

1. L'elezione dei componenti il consiglio l'assemblea di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a)

presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell'organo e si svolge su presentazione di liste regionali concorrenti, comprensive di un numero di candidati pari al doppio dei seggi assegnati a ciascuna delle sezioni di cui all'articolo 8, comma 2. In ogni lista deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante di comprensorio irriguo per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione.

2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio dei comprensori. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali, in ragione di almeno uno per ogni distretto irriguo.

3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti e comunque non inferiore a cinquanta.

4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.

5. La votazione è ritenuta valida quando ha votato almeno il 10 per cento degli elettori, se il numero totale degli stessi non supera le quindicimila unità. Qualora il numero degli elettori sia superiore a quindicimila, la percentuale è fissata al 7. Nel caso in cui il quorum non è raggiunto e gli organi ordinari sono giunti a scadenza, il presidente del consorzio, decorso il periodo di proroga previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza regionale), assume le funzioni di commissario per l'ordinaria amministrazione, con il compito prioritario di indire le nuove elezioni. Per quest'ultime la votazione è ritenuta valida quando ha votato almeno il 7 per cento degli elettori, se il numero totale degli stessi non supera le quindicimila unità, ovvero il 4 per cento, se il numero degli elettori è superiore a quindicimila.

6. Alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono attribuiti i quattro quinti dei seggi spettanti alla sezione, in numero arrotondato per difetto. La restante parte dei seggi è attribuita alla lista che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

7. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

e b), è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell'organo e si svolge per ogni categoria su presentazione di liste concorrenti contenenti un numero di candidati pari ai membri da eleggere. su presentazione di liste regionali concorrenti, comprensive di un numero di candidati pari al doppio dei seggi assegnati a ciascuna delle sezioni di cui all'articolo 8, comma 2. In ogni lista deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante di comprensorio irriguo per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione

2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio dei **comprensori di ciascun comprensorio**. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali, in ragione di almeno uno per ogni distretto irriguo.

3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori corrispondente ad almeno il 2 per cento dei votanti e comunque non inferiore a cinquanta.

4. Ogni elettore può esprimere **una sola preferenza due preferenze, rispettando in questo caso l'alternanza di genere**. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.

5. *Soppresso*

6. Ad ogni lista sono attribuiti seggi secondo il metodo proporzionale.

7. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

preferenze. In caso di parità di voti di lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse. Almeno un rappresentante dei comprensori irrigui di ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione ha diritto a far parte del consiglio, ancorché non eletto. In tale ultimo caso, fa parte del consiglio il rappresentante con il maggior numero di voti tra le diverse liste.

8. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

9. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.

10. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.

11. Il consiglio è convocato dal consigliere, tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.

~~preferenze. In caso di parità di voti di lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste che hanno conseguito pari numero di voti. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse~~ **A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.** Almeno un rappresentante dei comprensori irrigui di ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione ha diritto a far parte del consiglio, ancorché non eletto. In tale ultimo caso, fa parte del consiglio il rappresentante con il maggior numero di voti tra le diverse liste.

8. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile **e all'albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio** il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

9. *Identico*

10. *Identico*

~~Il consiglio~~ **L'assemblea** è convocata dal ~~consigliere~~ **componente**, tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.

11 bis. L'assemblea del consorzio è composta da trentuno componenti, eletti tra i membri delle assemblee dei comprensori in base a quanto segue:

a) sei per ognuno dei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 02 dell'articolo 2;

b) quattro per ognuno dei comprensori di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 02 dell'articolo 2.

11 ter. Dell'assemblea fa altresì parte un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

11 quater. Nei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 02 dell'articolo 2, tre degli eletti appartengono alla rappresen-

Art. 10*(Giunta, presidente e vicepresidente)*

1. La giunta è formata dal presidente e da due membri, dei quali uno con funzioni di vicepresidente, eletti dal consiglio al proprio interno con separate votazioni e a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Dopo la prima votazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Art. 11*(Revisore unico)*

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 12*(Incompatibilità)*

1. I componenti il consiglio e il revisore unico non possono avere parte in aziende e

tanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.

11 quinquies. Nei comprensori di cui alle lettere d), e) e f) del comma 02 dell'articolo 2, due degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, uno ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.

11 sexies. L'elezione in ogni comprensorio è effettuata con voto limitato a quattro in un'unica lista. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

Art. 10*(Giunta Consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente)*

1. La giunta è formata dal presidente e da due sei membri, dei quali uno con funzioni di vicepresidente, eletti dal consiglio al proprio interno con separate votazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, eletti in un'unica lista dall'assemblea del consorzio al proprio interno con voto limitato a tre preferenze. Risultano eletti i membri che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nel rispetto della rappresentanza di ciascun comprensorio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione al suo interno.

2. Soppresso

Art. 11*(Revisore unico)*

Identico

Art. 12*(Incompatibilità)*

1. I componenti il consiglio e le assemblee e il revisore unico non possono avere parte in azien-

imprese che forniscono beni o prestano servizi al consorzio.

2. Non possono far parte del consiglio o essere nominati revisori i consiglieri regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti e i componenti la Giunta comunitaria delle Comunità montane, i Presidenti e i componenti degli uffici di presidenza delle Unioni dei Comuni, i Sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.

Art. 13

(Competenze degli organi)

1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio sono disciplinate dallo statuto.

2. Competono comunque al consiglio:

- a) la deliberazione dello statuto e delle sue modificazioni;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta;
- c) l'approvazione della pianta organica e del regolamento del personale;
- d) l'approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri per la loro attuazione;
- e) la determinazione del perimetro di contribuenza;
- f) l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.

3. La giunta, oltre alle attribuzioni a essa espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività del consorzio non di competenza del consiglio.

4. Il consorzio predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 13/2004 e provvede alla pubblicazione dei bilanci, nonché degli atti adottati, nel sito istituzionale.

de e imprese che forniscono beni o prestano servizi al consorzio.

2. Non possono far parte del consiglio ~~delle assemblee~~ o essere nominati revisori i consiglieri **ed assessori** regionali, **i Presidenti**, gli assessori e i consiglieri delle Province, ~~i Presidenti e i componenti la Giunta comunitaria delle Comunità montane, i Presidenti e i componenti degli uffici di presidenza delle Unioni dei Comuni, i Sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.~~

Art. 13

(Competenze degli organi)

1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio **e dei comprensori** sono disciplinate dallo statuto.

1 bis. Compete comunque alle assemblee dei comprensori l'espressione del parere relativo agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Competono comunque al consiglio ~~all'assemblea del consorzio~~:

- a) **la deliberazione delle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;**
- b) *identica*
- c) l'approvazione della pianta **dotazione** organica e del regolamento del personale;
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*

3. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale del consorzio, predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 13/2004 e provvede alla pubblicazione dei bilanci, nonché degli atti adottati, nel sito istituzionale.

4. Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni ad esso espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività non di competenza dell'assemblea del consorzio.

4 bis. Spetta al presidente la rappresentanza legale dell'ente.

Art. 14*(Funzioni del consorzio)*

1. Il consorzio di bonifica in particolare:
- a) predispone il piano di classifica e determina il contributo consortile di cui all'articolo 16;
 - b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario, da sottoporre al preventivo parere dell'Autorità di bacino;
 - c) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza;
 - d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del r.d. 523/1904;
 - e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
 - f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque;
 - g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica;
 - h) può svolgere per conto dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza;
 - i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea o da altri enti pubblici;
 - l) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/2006;
 - m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico anche ai sensi della direttiva del Presidente del Consi-

Art. 14*(Funzioni del consorzio)*

1. Il consorzio di bonifica in particolare:
- a) predispone il piano di classifica e determina i **contributi consortili** ~~il contributo consortile di cui all'articolo 16;~~
 - b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario, ~~da sottoporre al preventivo parere dell'Autorità di bacino;~~
 - c) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, **riservando particolare attenzione ai territori montani;**
 - d) *identica*
 - e) *identica*
 - f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque **e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ove non sia costituito uno specifico Consorzio stradale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico);**
 - g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica **prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti;**
 - h) può svolgere per conto dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma **4 3 bis**, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza;
 - i) *identica*
 - l) *identica*
 - m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, **anche attraverso l'impiego delle necessarie risor-**

glio dei Ministri 27 febbraio 2004;

- n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e statale in materia ambientale;
- o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;
- p) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;
- q) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli stru-

se umane e strumentali, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, sulla base di specifici accordi stipulati con le stesse modalità previste dal d.p.c.m. 14 settembre 2012 (Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza);

- n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria europea e statale in materia ambientale;
- o) *identica*
- p) *identica*
- q) *identica*

q bis) collabora con la Regione per le attività di vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti agli agricoltori dall'accesso ai contributi europei.

1 bis. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di diritto europeo, il consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. Identico

menti urbanistici comunali.

3. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio.

4. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei Comuni il cui territorio è all'interno del perimetro di contribuenza. Decorso trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.

Art. 15

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)

1. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della l.r. 13/2004.

2. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica e negli strumenti di pianificazione in materia di difesa del suolo. Per quelli non previsti, è necessario acquisire il parere vincolante dell'Autorità di bacino prima dell'inserimento.

Art. 16

(Piano di classifica e perimetro di contribuenza)

1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 6, comma 10, nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.

3. Il beneficio è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico, indivi-

3. *Identico*

4. *Identico*

Art. 15

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)

Identico

Art. 16

(Piano di classifica e di riparto perimetro di contribuenza)

1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 6, comma 10, nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. ~~L'ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto~~ **Il consorzio provvede altresì alla redazione del piano di riparto**, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.

3. *Identico*

duato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a difendere il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico;

- b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando il territorio e la sua qualità ambientale;
- c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

4. Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato 10 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

5. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio.

6. Il piano di classifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della l.r. 6/2007, secondo le modalità di cui al d.lgs. 152/2006.

7. Le deliberazioni consortili di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate alla Provincia competente in relazione al territorio del comprensorio di bonifica. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Provincia che approva il piano di classifica e il riparto delle spese nei trenta giorni successivi.

8. Nei casi in cui il comprensorio di bonifica interessa il territorio di più Province, le funzioni di cui al comma 7 sono svolte dalla Provincia in cui ricade la maggior parte del comprensorio, previa acquisizione del parere delle altre Province interessate.

Art. 17

(Consultazione e partecipazione)

1. Il consorzio svolge la propria attività con-

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Soppresso*

7. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate alla **Regione** Provincia competente in ~~relazione al territorio del comprensorio di bonifica~~. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla ~~Provincia~~ **Regione** che approva il piano di classifica e il riparto delle spese **gli atti** nei trenta giorni successivi.

8. *Soppresso*

Art. 17

(Consultazione e partecipazione)

Identico

formandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Il consorzio assicura, altresì, la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali, nonché dei gestori dei servizi pubblici.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nei comprensori ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 18

(Potere sostitutivo)

1. Oltre alle competenze in materia di controllo e vigilanza sul consorzio ai sensi degli articoli 5 e 6 della l.r. 13/2004, la Giunta regionale, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, esercita, previa diffida e sentito il CAL, il potere sostitutivo nei confronti delle Province anche mediante la nomina di un commissario, con oneri a carico dell'ente locale inadempiente.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali. Fusione dei consorzi di bonifica)

1. In fase di prima applicazione e fino a diversa determinazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 2, restano individuati i comprensori di bonifica e irrigazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

2. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente del Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera e del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

3. Ai fini di cui al comma 2 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto per il presidente del nuovo consorzio. Al com-

Art. 18

(Potere sostitutivo)

Soppresso

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali e fusione dei consorzi di bonifica)

1. **La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente del consorzio di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto.**

2. **Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto per il presidente del consorzio di bonifica delle Marche. Al commissario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 12.**

3. **Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi dei consorzi di cui al comma 1 ancora in carica.**

missario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 12. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi dei consorzi di cui al comma 2, compresi i rispettivi collegi dei revisori dei conti.

4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni di competenza degli organi ordinari dei consorzi, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Il commissario in particolare:

- a) rileva lo stato patrimoniale e del personale di ciascun consorzio;
- b) individua le attività e le passività di ciascun consorzio, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
- c) redige il piano di classifica e il perimetro di contribuzione di cui all'articolo 16;
- d) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 2 anche mediante l'emissione di ruoli straordinari, nominando un unico direttore tra quelli in carica e perseguendo la razionalizzazione della logistica e delle risorse umane e strumentali;

e) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, la relazione conclusiva, il progetto di fusione e il nuovo statuto e li trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione entro dieci giorni dall'adozione.

5. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui al comma 4, lettera e), e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di Consorzio di bonifica Marche Centro sud.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, i consorzi di cui al comma 2 non possono effettuare cessioni di beni di loro proprietà.

7. Dalla data di costituzione di cui al comma 5, il commissario straordinario assume le funzioni di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili. In occasione dello svolgimento delle prime elezioni, per l'esercizio del diritto di voto si prescinde dal requisito della regolarità del pagamento della quota contributiva.

8. Dalla data di costituzione di cui al comma 5 il

4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni di competenza degli organi ordinari dei consorzi, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Il commissario in particolare:

a) *identico*

b) *identico*

c) redige il piano di classifica **e di riparto di cui all'articolo 16** ed il perimetro di contribuzione di cui all'articolo 16;

d) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 1 ~~2~~ anche mediante l'emissione di ruoli straordinari, nominando un unico direttore tra quelli in carica e perseguendo la razionalizzazione della logistica e delle risorse umane e strumentali. **Il direttore è nominato fino al termine dell'incarico del commissario straordinario;**

e) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, la relazione conclusiva, il progetto di fusione e il nuovo statuto e li trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione ~~entro dieci giorni dall'adozione:~~

5. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui al comma 4, lettera e), e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di consorzio di bonifica ~~Marche Centro sud~~ **delle Marche.**

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3 ~~2~~, i consorzi di cui al comma 2 ~~1~~ non possono effettuare cessioni di beni di loro proprietà.

7. Dalla data di costituzione di cui al comma 5, il commissario straordinario assume le funzioni di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili. ~~In occasione dello svolgimento delle prime elezioni, per l'esercizio del diritto di voto si prescinde dal requisito della regolarità del pagamento della quota contributiva:~~

7 bis. Il commissario straordinario indice le elezioni degli organi consortili entro sessanta giorni dalla assunzione delle sue funzioni.

8. *Identico*

nuovo consorzio succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

9. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, la gestione delle attività e delle passività è effettuata in maniera separata per ciascuno dei consorzi oggetto di fusione.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, i consorzi di cui al comma 2 non possono assumere personale alle loro dipendenze.

11. La Regione promuove accordi con le Province interessate per l'utilizzo del personale eventualmente in esubero.

12. Gli organi del Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza prevista e a percepire le indennità stabilite nella Tabella A allegata alla l.r. 20/1984 prima della modifica introdotta dall'articolo 20, comma 2, della presente legge.

Art. 20

(Modifiche e abrogazioni)

1. Alla tabella A allegata alla l.r. 20/1984, la voce: "Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (l.r. 13/1985)" è sostituita dalla seguente: "Consorzio di bonifica Marche Centro sud:

Presidente	600	-
Vicepresidente	300	-
Componente giunta	150	-
Revisore unico	600	-".

2. Alla medesima tabella di cui al comma 1, la voce "Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (l.r. 13/1985)" è sostituita dalla seguente:

"Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano:

Presidente	450	-
Vicepresidente	250	-
Componente giunta	100	-
Revisore unico	450	-".

3. Sempre alla tabella indicata al comma 1 sono soppresse le voci: "Consorzio di bonifica del Tronto (l.r. 13/1985)", "Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza e Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco (l.r. 13/1985)" e "Consorzio di bonifica dell'Aso (l.r. 13/1985)".

4. Sono inoltre abrogati:

a) le leggi regionali 17 aprile 1985, n. 13 (Norme

9. Identico

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, i consorzi di cui al comma 2 **1** non possono assumere personale alle loro dipendenze.

11. Soppreso

12. Soppreso

Art. 20

(Modifiche ed abrogazioni)

1. Alla tabella A allegata alla l.r. 20/1984, la voce: "Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (l.r. 13/1985)" è ~~sostituita dalla seguente:~~ **soppresa.**

"Consorzio di bonifica Marche Centro sud:

Presidente	600
Vicepresidente	300
componente giunta	150
Revisore unico	600

2. Alla medesima tabella di cui al comma 1, la voce "Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (l.r. 13/1985)" è **soppresa** ~~sostituita dalla seguente:~~

"Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano:

Presidente	450	
Vicepresidente	250	
Componente giunta	100	
Revisore unico	450	".

3. Identico

4. Sono inoltre abrogati:

a) *identica*

per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica) e 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica);

- b) l'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2000);
- c) l'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010).

b) *identica*

c) *soppressa*

ALLEGATO A

COMPENSORIO “A” FOGLIA, METAURO, CESANO

Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Cartoceto
Colbordolo
Fano
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Gabicce Mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Monte Cerignone
Monte Porzio
Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Monterado
Orciano di Pesaro
Peglio
Pergola
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant'Angelo in Lizzola

Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant'Abbondio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino

COMPENSORIO "B" MISA, ESINO

Agugliano
Ancona
Apiro
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castel Colonna
Castellbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Chiaravalle
Corinaldo
Cupramontana
Esanatoglia
Fabriano
Falconara Marittima
Genga
Jesi
Monte Roberto
Maiolati Spontini
Matelica
Mergo
Monsano
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Morro d'Alba
Numana
Offagna
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Poggio San Vicino
Polverigi
Ripe
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi

Sassoferrato
Senigallia
Serra de' Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo

COMPENSORIO “C” MUSONE, POTENZA, CHIANTI, ASOLA E ALTO NERA

Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelfidardo
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Fiastra
Filottrano
Fiordimonte
Fiuminata
Francavilla d'Ete
Gagliole
Loreto
Loro Piceno
Macerata
Massa Fermana
Mogliano
Montappone
Monte Cavallo
Monte San Giusto
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Corrado
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montegiorgio
Montegranaro
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Osimo
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco

Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Santa Maria Nuova
Sant'Angelo in Pontano
Sant'Elpidio a Mare
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Torre San Patrizio
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

COMPENSORIO "D" TENNA

Amandola
Belmonte Piceno
Falerone
Fermo
Grottazzolina
Gualdo
Magliano di Tenna
Monsampietro Morico
Monte Giberto
Monte San Martino
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Montefortino
Monteleone di Fermo
Monterubbiano
Montottone
Penna San Giovanni
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Santa Vittoria in Matenano
Sarnano
Servigliano
Smerillo

COMPENSORIO "E" ASO

Altidona
Campofilone
Carassai

Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Force
Grottammare
Lapedona
Massignano
Montalto delle Marche
Monte Rinaldo
Montedinove
Montefalcone Appennino
Montefiore dell'Aso
Montelparo
Montemonaco
Moresco
Ortezzano
Pedaso
Petritoli
Ripatransone
Rotella

COMPENSORIO "F" TRONTO

Acquasanta Terme
Acquaviva Picena
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Folignano
Maltignano
Monsampolo del Tronto
Montegallo
Monteprandone
Offida
Palmiano
Roccafluvione
San Benedetto del Tronto
Spinetoli
Venarotta

